



# AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE

C.F. 02902910120

## SERVIZIO TECNICO

Via Martiri della Libertà, 11 – 21014 Laveno Mombello VA  
tel. 0332.661.330 – fax 0332.626.990 – e-mail: [protocollo@autoritadibacino.va.it](mailto:protocollo@autoritadibacino.va.it)  
e-mail certificata: [protocollo@pec.autoritadibacino.va.it](mailto:protocollo@pec.autoritadibacino.va.it)  
orario al pubblico: **martedì – mercoledì – venerdì dalle 10.30 alle 13.00**

Laveno Mombello, il 22/06/2023

Prot.: 3079/BD/os

Da citare sempre nella risposta  
Responsabile del procedimento:  
Geom. Baldin Daniele

## ORDINANZA n. 20/2023

### COMUNE DI RANCO PONTILE GALLEGGIANTE ORMEGGIO TEMPORANEO DIVIETO DI UTILIZZO, DI ORMEGGIO E/O DI ATTRACCO.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO CHE a seguito del sopralluogo effettuato da personale del Servizio Tecnico dell’Autorità di bacino, si è constatato il danneggiamento dei perni di collegamento e rottura di parte del piano di calpestio dei moduli del pontile galleggiante vincolati alla passerella di accesso esterna al porto, in Comune di Ranco, area portuale Porto Vecchio di Ranco;

VERIFICATO che:

- in tali condizioni non è possibile garantire la sicurezza degli utilizzatori del pontile per i posti d’ormeggio e transito temporaneo;
- l’accesso dalla passerella ed i collegamenti con la parte a terra non sono più usufruibili ed in condizioni di sicurezza a causa del danno riscontrato;

RITENUTO, pertanto, dover ordinare il divieto di utilizzo, di ormeggio e/o di attracco al pontile galleggiante per l’ormeggio dei natanti e il divieto di stazionamento all’interno dei pontili, in Comune di Ranco, area esterna al Porto Vecchio, dalla data del presente provvedimento e fino al ripristino delle condizioni ottimali di utilizzo delle strutture;

VISTE:

- la LR 4 aprile 2012 n. 6, “Disciplina del settore dei trasporti”;
- la Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 11, “Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti” e smi;
- il Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 n. 9 “Disciplina della Gestione del Demanio Lacuale e Idroviario”;
- l’O.P.G.R. 3 luglio 1997, n. 58600, “Disciplina della navigazione nelle acque interne lombarde”;
- lo Statuto dell’Autorità di bacino;

#### ORDINA

**il divieto di utilizzo, di ormeggio e/o di attracco al pontile galleggiante per l’ormeggio dei natanti e il divieto di stazionamento all’interno dei pontili, in Comune di Ranco, dalla data del 26 giugno 2023 e fino al ripristino delle condizioni ottimali di utilizzo delle strutture;**

## AMMONISCE

che il mancato rispetto della presente ordinanza costituisce violazione amministrativa sanzionabile, ai sensi dell'art. 54 della LR 6/2012, con la conseguente rimozione delle unità di navigazione. I trasgressori sono tenuti a pagare le spese di rimozione e deposito, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 a € 600,00.

## DISPONE

che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio dell'Autorità di bacino per almeno 15 giorni consecutivi.

La Polizia Locale del Comune di Ranco e di Agenti di Forza Pubblica è incaricata della esecuzione della presente ordinanza.

L'Autorità di bacino, il Comune di Ranco e la Regione Lombardia non si ritengono in alcun modo responsabili di eventuali danni a cose e/o persone causati dal mancato rispetto della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro 60 giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Autorità di bacino.



Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(*Geom. Baldin Daniele*)  
FIRMATA DIGITALMENTE DA BALDIN DANIELE